



Comune di San Daniele del Friuli

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE

Approvato con deliberazione consiliare n.109 del 30.11.1999

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE

ART. 1

Il Centro Sociale viene istituito ed organizzato, a cura del Comune, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

1. assicurare un corretto inserimento del complesso attrezzato tra le iniziative di una politica sociale dei servizi;
2. indirizzare la gestione di tali servizi in una prospettiva di assistenza aperta e promozionale ;
3. garantire il collegamento tra il Comune stesso e l'organizzazione unitaria dei servizi socio-sanitari sul territorio.

ART. 2

Per i fini di cui la precedente art. 1, nell'organizzazione e gestione del servizio, dovranno essere osservati i seguenti criteri generali:

- a) il complesso attrezzato deve essere considerato anche una risorsa abitativa da mettere a disposizione di cittadini singoli o di nuclei familiari che, per un qualunque motivo, temporaneamente o per periodi anche prolungati, necessitano di alloggio;
- b) il servizio è a disposizione dei residenti nell'ambito del Comune e, in subordine, degli emigranti e dei residenti nei Comuni limitrofi, in stato di bisogno alloggiativo accertato, con particolare riguardo agli anziani, nell'obiettivo di mantenere l'utente nel proprio contesto sociale abituale;
- c) la gestione della convivenza deve essere regolata dalle norme civili del buon vicinato dei singoli, equilibrando le esigenze della sfera privata con quelle di un ambito pubblico interno, socializzato e responsabile;
- d) saranno favorite forme di aggregazione tra gli utenti ospiti che consentano agli stessi di raggiungere gradi sempre maggiori di autonoma determinazione, nel rispetto reciproco delle persone;
- e) gli interventi politico-amministrativi del Comune saranno orientati a fornire le necessarie garanzie per l'adeguamento delle strutture alle necessità degli utenti.



C.A.P. 33038
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Partita IVA 00453800302

ART. 3

Al fine di realizzare sistemi economicamente efficienti di aggregazione consortile e validi sotto il profilo tecnico assistenziale, gli interventi del Comune si svolgeranno in stretto coordinamento con l'A.S.L. mediante l'apporto degli interventi sanitari di competenza della medesima. Qualora l'utenza del Centro Sociale provenga da Comuni limitrofi, il Comune si riserva di stipulare apposite convenzioni come previste dalla L.R. 35/1981 art.4 e successive direttive in materia di assistenza sociale per l'erogazione di prestazioni e di servizi.

Il Comune promuoverà inoltre ogni altra forma di collaborazione con l'apporto di strutture pubbliche e private, nonché di enti di volontariato.

ART. 4

Al fine di pervenire ad un miglior coordinamento delle iniziative specifiche nel settore socio-assistenziale ed in particolare quelle relative del Centro Residenziale per Anziani viene istituita una Commissione denominata "Commissione di Gestione del Centro Sociale Residenziale".

La Commissione è composta nel seguente modo :

- l'Assessore comunale preposto ai servizi sanitari e sociali - membro di diritto - che la presiede o persona da questi delegata.
- quattro membri, di cui due designati dai capigruppo della maggioranza e due designati dai capigruppo della minoranza;
- due rappresentanti designati dagli utenti;
- un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione Comunale che abbia stipulato con il Comune di San Daniele del Friuli la convenzione di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- dall'assistente sociale referente per il Comune di San Daniele del Friuli.

Funge da segretario della Commissione, con voto consultivo, il responsabile dell'unità operativa del Centro Sociale Residenziale.

La durata della Commissione è pari a quella del Consiglio Comunale.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta delle designazioni come sopra esposte.



C.A.P. 33038
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Partita IVA 00453800302

ART. 5

Alla Commissione costituita nei modi previsti dal precedente art. 4, sono demandate le funzioni di coordinamento, programmazione e vigilanza dei servizi del Centro. In particolare, avuto riguardo ai principi, alla finalità ed ai criteri generali contenuti nel presente Regolamento, la Commissione dovrà:

- 1) formulare e presentare eventuali proposte da inserire nel bilancio di previsione con indicazione dei programmi di gestione e la previsione dei relativi oneri finanziari;
- 2) valutare le richieste di ammissione e permanenza nell'ambito del Centro e nelle strutture residenziali e/o appartamenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di destinare a finalità socio-assistenziali;
- 3) proporre le quote di incidenza delle rette alloggiative globali e determinare, previa istruttoria, avuto riguardo alle condizioni dei singoli ed ai criteri generali, gli oneri da porre a carico dei singoli utenti e dei Comuni di appartenenza;
- 4) esprimere valutazioni periodiche agli organi di governo locali sulla conduzione generale del servizio e vigilare sulle modalità con cui lo stesso viene reso;
- 5) proporre modifiche ed integrazioni al presente regolamento;
- 6) promuovere attività socializzanti.



ART. 6

La destinazione primaria della struttura edilizia del Centro è quella di fornire una adeguata risorsa abitativa ai cittadini, che, per varie ragioni, ne siano sprovvisti. In tal senso, avuto riguardo alla gamma dei servizi richiesti, la struttura viene ripartita in aree funzionali, così come di seguito indicato:

- a) area abitativa: è destinata a ospiti (singoli, coppie, nuclei familiari), autosufficienti e completamente indipendenti;
- b) area protetta (stanze singole o doppie): è destinata a ospiti autosufficienti che fanno riferimento al servizio mensa ed agli altri servizi proposti dalla struttura;
- c) area dei servizi sociali: è costituita dai locali da adibire a varie funzioni sociali (riunioni degli utenti, di associazioni, di rappresentanze, di cittadini, ecc.), da un punto di ritrovo (ristorante, soggiorno, TV) degli ospiti e da locali da assegnare a vario titolo ad enti e/o associazioni private;
- d) area dei servizi generali: è costituita dai locali adibiti a cucina, lavanderia, guardaroba, ecc.;
- e) area medica: è costituita dall'ambulatorio medico, con una dotazione minima di pronto soccorso;
- f) area degli alloggi a destinazione sociale: è costituita dal complesso degli immobili in disponibilità dell'Amministrazione Comunale che vengono destinati ad assolvere a funzioni socio-assistenziali.

ART. 7

Al fine dell'accoglimento nell'ambito della struttura, gli interessati dovranno presentare al Comune apposita domanda, con allegata una relazione redatta dall'assistente sociale del Comune di residenza.

La proposta di accoglimento viene formulata da parte della Commissione sulla base dell'idonea istruttoria compiuta dall'assistente sociale che verterà in particolare modo sui seguenti contenuti:

- 1) stato di bisogno del richiedente;
- 2) grado di autonomia o di parziale autosufficienza del richiedente;
- 3) elementi diversi e quanto altro ritenuto utile (residenza, reddito, situazione familiare) alla formulazione di una graduatoria di priorità, allorquando la stessa si rendesse necessaria in presenza di richieste eccedenti le reali disponibilità;



- 4) ogni ulteriore valutazione richiesta da specifiche norme che nel frattempo entreranno in vigore (ISEE) o disposizioni organizzative in seno al distretto sanitario competente.

Il provvedimento di ammissione è adottato dal Responsabile dell'unità operativa del Centro Sociale, su proposta della Commissione di Gestione.

Per l'ammissione di ospiti appartenenti ad altri Comuni verranno acquisite adeguate garanzie di pagamento delle rette o un'impegnativa di assunzione della spesa da parte dei rispettivi Comuni, qualora il richiedente non fosse in grado di provvedere all'intero pagamento delle rette relative al Centro.

ART. 8

I cittadini ammessi ad usufruire della struttura potranno, in qualsiasi momento, rinunciare ad usufruirne. In ogni caso la dimissione d'ufficio, disposta dalla Commissione di gestione di cui al precedente punto 4, potrà avvenire per superamento della situazione di bisogno e a causa di trasferimento per ragioni sanitarie.

L'utente ha diritto alla conservazione dell'ospitalità nel Centro anche in caso di assenze temporanee motivate da ragioni di salute e/o personali.

ART. 9

In relazione alla forma di servizio aperto che si intende conferire al Centro Sociale, salve le competenze della Commissione di Gestione in materia di programmazione e di coordinamento, la direzione dei servizi tecnico-economici ed amministrativi viene svolta dal Responsabile dell'unità operativa del Centro stesso, a ciò incaricato dal Comune, alle cui dipendenze funzionali opererà anche il personale addetto alla sorveglianza generica e notturna.

Anche i servizi rivolti alla persona sono affidati al Responsabile, in stretta collaborazione con l'infermiera professionale inviata dall'A.S.L. di San Daniele e con altri operatori del servizio sociale.



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Partita IVA 00453800302

ART. 10

Il numero di unità per ogni qualifica verrà valutato in rapporto alle reali esigenze, sentita la Commissione di cui al precedente art.4.

Le prestazioni erogabili agli utenti potranno essere le seguenti:

- a) cura diretta (igiene alla persona, rigoverno del letto, raccolta della biancheria, assistenza per l'alimentazione, ecc.);
- b) cure infermieristiche (iniezioni, medicazioni, controlli sanitari da effettuarsi in loco o mediante l'accompagnamento dell'utente ai servizi specifici, ecc.);
- c) sostegno morale, mantenimento delle relazioni con i familiari dell'utente, stimolazione (attività di animazione) e supporto per attivare e riattivare le relazioni sociali.

ART. 11

E' data facoltà agli utenti del Centro Sociale Residenziale di costituirsi in Assemblea ogni qualvolta lo ritenessero opportuno.

L'Assemblea ha il compito di dibattere le esigenze, i bisogni ed i problemi relativi alla convivenza nel Centro, che verranno proposti alla Commissione di Gestione del Centro, attraverso i due rappresentanti degli utenti.

L'Assemblea dovrà dotarsi, per il suo funzionamento, di apposite norme di organizzazione.

ART. 12

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative in materia.